

**ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”
GRADO**

ALLEGATO B del presente Piano delle Attività di lavoro del personale ATA anno scolastico 2016/2017)

NOTA INFORMATIVA SUGLI INFORTUNI DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI

L'assicurazione INAIL è estesa:

- agli insegnanti, assistenti e collaboratori scolastici che nell'esercizio delle funzioni attendano ad esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni, pratiche di lavoro anche ai soli fini didattici, in laboratori, palestre, aule speciali;
- al personale che utilizza macchine (anche elettriche o informatiche) per l'espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro;
- ai collaboratori in quanto svolgono attività di tipo manuale con uso di attrezzature ed utensili;

L'infortunio sul lavoro, prognosticato non guaribile entro i tre giorni deve essere denunciato all'INAIL e all'Autorità di P.S, (a cura dell'assistente amministrativo addetto), indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi per la indennizzabilità del danno, nel termine di due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, allegando il relativo certificato medico. Il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui viene presentato alla scuola il certificato medico che dovrà essere allegato alla denuncia. Inoltre per assenza di infortunio superiori ad un giorno oltre quello di accadimento e fino a tre giorni dell'evento vanno comunicati a fini statistici ed informativi all'INAIL per via telematica D.Lgs.81/2008 art 18 c.1 lett.r.

La comunicazione all'Autorità di P.S. - come la denuncia all'INAIL-, deve essere inoltrata indipendentemente dal fatto che l'alunno o il dipendente nel periodo di malattia conseguente all'infortunio abbia regolarmente frequentato la scuola.

Per la comunicazione è necessario utilizzare l'apposito modulo meccanografico.

ANNOTAZIONI SUL REGISTRO INFORTUNI

Il D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, il D.Lgs 81/2008 e il D.Lgs 160/2009, prevedono la tenuta di un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il registro non riguarda quindi solo gli infortuni denunciati all'INAIL, ma tutti quelli che abbiano comportato l'assenza dal lavoro, per conseguente inabilità dell'infortunato, di almeno un giorno, successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Nel registro, a cura dell'assistente amministrativo addetto, sono annotati il nome, il cognome, la qualifica

professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa dal lavoro.

Particolare cura dovrà essere posta, inoltre, a:

- Normativa sull'autocertificazione. La normativa in vigore prevede che l'utenza non debba presentare alcun documento: i certificati verranno acquisiti d'Ufficio.
- Accesso ai documenti L.241/90 (utilizzando i modelli agli atti dell'ufficio di richiesta di accesso e di risposta)